

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2011	Numero: 14654	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

Assoluzione				
<input checked="" type="checkbox"/> Condanna:	pena detentiva	pena pecuniaria	Penale sia detentiva che pecuniaria	<input checked="" type="checkbox"/> Pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: No				
Risarcimento alla costituita parte civile: si				
Altro:				
Quantum: non specificato				
Gradi precedenti				
1° Grado: con sentenza del 13/7/2007 il Tribunale di Legnano condannava Z.P. e C.D. per il delitto di cui all'art. 589 c.p., comma 3, c.p. per omicidio colposo aggravato dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni.				
2° Grado: con sentenza del 13/6/2008 la Corte di Appello di Venezia confermava la pronuncia di condanna.				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale	Mancata tutela		
Tipo di infortunio:	lesioni	<input checked="" type="checkbox"/> morte		

Fattispecie

Durante la fase finale dello smantellamento di ponteggi cadeva da circa otto metri riportando lesioni che lo conducevano al decesso.
--

Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Altro:
Ulteriori soggetti lesi: No				

Tipologia del luogo di avvenimento

<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

Principio di diritto

<p>I rischi derivanti dalle carenze costruttive di un ponteggio non sono rischi specifici del subappaltatore incaricato della loro erezione, in quanto il loro rilievo non necessita di specifiche competenze ed il rischio per l'incolumità che comporta coinvolge non solo i lavoratori dell'appaltatore, ma anche quelli del committente, il quale quindi è tenuto a vigilare sul rispetto delle norme. Infatti sono qualificabili come "rischi specifici" solo quelli riguardo ai quali sono dettate precauzioni e regole richiedenti una specifica competenza tecnica settoriale, generalmente mancante in chi opera in settori diversi.</p> <p>In un caso analogo questa Corte di legittimità ha statuito che "In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, qualora il lavoratore presti la propria attività in esecuzione di un contratto d'appalto o di un contratto d'opera, non per questo viene meno la responsabilità del committente per gli infortuni subiti dal medesimo, atteso che il committente è esonerato dagli obblighi in materia antinfortunistica esclusivamente con riguardo ai rischi specifici delle attività proprie dell'appaltatore o del prestatore d'opera. Nella concreta fattispecie, è stata affermata la responsabilità del committente per la mancata predisposizione nel cantiere, in cui era stato chiamato a prestare la propria attività il lavoratore autonomo infortunatosi, di</p>

un parapetto idoneo ad evitare cadute a chi operava in altezza" (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 12348 del 29/01/2008 Ud. (dep. 20/03/2008), Giorgi, Rv. 239252).

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

X Rigetto del ricorso	Ricorso inammissibile
Annullamento:	<i>senza rinvio</i> <i>con rinvio</i> <i>con rinvio ai soli fini civili</i>
Dispositivo: Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna Z.P. alla rifusione in favore delle parti civili T.C., M.I., M. A., V.A. e N.C. delle spese di questo giudizio unitariamente e cumulativamente liquida in Euro 5.000=, oltre accessori come per legge. Condanna lo stesso Z.P. e C.D., in solido tra loro, alla rifusione in favore della parte civile INAIL delle spese di questo giudizio, che liquida in Euro 2.500= oltre accessori di legge.	

Note

Se è indubbio che il ruolo centrale per ciò che attiene alla sicurezza nell'ambito di cui si discute è affidato al datore di lavoro che organizza e gestisce la realizzazione dell'opera, il coordinatore è gravato da plurimi e tipici obblighi che la legge definisce.

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da NuovaQuasco ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.